

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 25



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

52° anno
29 gennaio 2009

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (CE) n. 85/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria** 1
- Regolamento (CE) n. 86/2009 della Commissione, del 28 gennaio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .. 4
- Regolamento (CE) n. 87/2009 della Commissione, del 28 gennaio 2009, relativo al rilascio dei titoli di importazione per il riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 327/98 per il sottoperiodo del mese di gennaio 2009 6
- Regolamento (CE) n. 88/2009 della Commissione, del 28 gennaio 2009, recante fissazione del coefficiente di attribuzione relativo al rilascio di titoli di importazione richiesti dal 19 al 23 gennaio 2009 per prodotti del settore dello zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 89/2009 della Commissione, del 28 gennaio 2009, relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2009 applicabile all'importazione nella Comunità europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio** 14

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

2009/75/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa alla nomina di quattro membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA)** 16

2009/76/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 20 gennaio 2009, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali per quanto riguarda i revisori esterni della Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta** 17

Commissione

2009/77/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 23 gennaio 2009, che istituisce il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari ⁽¹⁾** 18

2009/78/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 23 gennaio 2009, che istituisce il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria ⁽¹⁾** 23

2009/79/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 23 gennaio 2009, che istituisce il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali ⁽¹⁾** 28



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IV Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato misto SEE

★ Decisione del Comitato misto SEE n. 127/2008, del 5 dicembre 2008, recante modifica dell'allegato VII (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo SEE	33
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 128/2008, del 5 dicembre 2008, recante modifica dell'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE	35
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 129/2008, del 5 dicembre 2008, recante modifica dell'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE	36
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 130/2008, del 5 dicembre 2008, recante modifica dell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE	38
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 131/2008, del 5 dicembre 2008, recante modifica dell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE	40



I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 85/2009 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

- (1) La crisi senza precedenti che colpisce i mercati finanziari internazionali pone la Comunità di fronte a grandi sfide che esigono una reazione rapida per contrastare gli effetti sull'insieme dell'economia e, in particolare, per sostenere gli investimenti in modo da rilanciare la crescita e l'occupazione.
- (2) Il quadro normativo per il periodo di programmazione 2007-2013 è stato adottato con l'obiettivo di migliorare la semplificazione della programmazione e della gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione, l'efficacia del loro intervento e la sussidiarietà della loro attuazione.
- (3) Un adattamento di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione ⁽¹⁾ è necessario per facilitare la mobilitazione degli stanziamenti comunitari destinati all'avvio dei programmi operativi e dei progetti sovvenzionati nel quadro di questi programmi, in modo da accelerare l'attuazione e l'impatto degli investimenti sull'economia.
- (4) Occorre rafforzare la possibilità per la Banca europea per gli investimenti (BEI) e per il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) di aiutare gli Stati membri nella preparazione e nell'attuazione dei programmi operativi.
- (5) Tenuto conto del ruolo della BEI e del FEI come entità finanziarie riconosciute dal trattato, allorché sono organizzate operazioni di ingegneria finanziaria con il loro concorso tramite fondi di partecipazione dovrebbe essere possibile attribuire loro un contratto direttamente.
- (6) Per facilitare il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, in particolare nel settore dello sviluppo urbano sostenibile, occorre prevedere la possibilità di considerare i contributi in natura come spese ammissibili per la costituzione di fondi o per contribuire ad essi.
- (7) Nel quadro degli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato, per sostenere le imprese, e in particolare le piccole e medie imprese, occorre altresì rendere più flessibili le condizioni che disciplinano il pagamento degli anticipi.

⁽¹⁾ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

- (8) Per accelerare l'attuazione dei grandi progetti, è necessario permettere che le spese relative ai grandi progetti non ancora approvati dalla Commissione siano incluse nelle dichiarazioni di spesa.
- (9) Per rafforzare le risorse finanziarie degli Stati membri in modo da agevolare l'avvio rapido dei programmi operativi in un contesto di crisi, occorre modificare le disposizioni relative al prefinanziamento.
- (10) Il pagamento di un anticipo fin dall'inizio dei programmi operativi dovrebbe poter garantire un flusso di cassa regolare e facilitare i pagamenti ai beneficiari nel corso dell'attuazione del programma. Dovrebbero pertanto essere adottate disposizioni per il pagamento degli anticipi per i Fondi strutturali: 7,5 % (per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea prima del 1° maggio 2004) e 9 % (per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente), per accelerare l'attuazione dei programmi operativi.
- (11) In forza dei principi di parità di trattamento e di certezza del diritto, le modifiche relative all'articolo 56, paragrafo 2 e all'articolo 78, paragrafo 1 dovrebbero applicarsi durante l'intero periodo di programmazione 2007-2013. È pertanto necessaria un'applicazione retroattiva con decorrenza dal 1° agosto 2006, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1083/2006. Poiché la crisi senza precedenti che colpisce i mercati finanziari internazionali richiede una reazione rapida per contrastare gli effetti sull'insieme dell'economia, altre modifiche dovrebbero entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (12) Il regolamento (CE) n. 1803/2006 dovrebbe pertanto essere modificato,
- una sovvenzione, definita in questo contesto come un contributo finanziario diretto accordato a titolo di una liberalità a un'istituzione finanziaria senza invito a presentare proposte, se ciò è conforme a una legge nazionale compatibile con il trattato.»;
- b) è aggiunta la lettera c) seguente:
- «c) l'attribuzione di un contratto direttamente alla BEI o al FEI.»;
- 2) all'articolo 46, paragrafo 1, è aggiunto il secondo comma seguente:
- «La BEI o il FEI possono, su richiesta degli Stati membri, partecipare agli interventi d'assistenza tecnica di cui al primo comma.»;
- 3) all'articolo 56, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. In deroga al paragrafo 1, i contributi in natura, le spese di ammortamento e le spese generali possono essere assimilati alle spese sostenute dai beneficiari nell'attuare le operazioni, alle condizioni di cui al terzo comma del presente paragrafo.
- In deroga al paragrafo 1, i contributi in natura, nel caso degli strumenti di ingegneria finanziaria ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 6, primo comma, possono essere assimilati alle spese sostenute per costituire i fondi o fondi di partecipazione o per contribuire ad essi, alle condizioni di cui al terzo comma del presente paragrafo.
- Le spese di cui al primo e al secondo comma devono soddisfare le condizioni seguenti:
- a) le norme in materia di ammissibilità stabilite in base al paragrafo 4 prevedono l'ammissibilità di tali spese;
- b) l'ammontare delle spese è debitamente giustificato da documenti giustificativi aventi un valore probatorio equivalente a fatture, fatte salve le disposizioni stabilite in regolamenti specifici;
- c) nel caso di contributi in natura, il cofinanziamento dei Fondi non supera la spesa totale ammissibile, escluso il valore di detti contributi.»;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 è modificato come segue:

1) all'articolo 44, il secondo comma è modificato come segue:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) qualora l'oggetto dell'accordo non sia un appalto pubblico di servizi ai sensi della normativa applicabile in materia di appalti pubblici, la concessione di

4) l'articolo 78 è modificato come segue:

a) l'ultima frase dell'articolo 78, paragrafo 1, primo comma è sostituita dalla seguente:

«Le spese sostenute dai beneficiari sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo se altrimenti previsto in regolamenti specifici a ciascun Fondo.»;

b) all'articolo 78, paragrafo 2, la lettera b) è soppressa;

c) all'articolo 78, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Quando, in applicazione dell'articolo 41, paragrafo 3, la Commissione rifiuta il contributo finanziario a un grande progetto, la dichiarazione di spesa successiva all'adozione della decisione della Commissione deve essere rettificata di conseguenza.»;

5) all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, le lettere a), b) e c), sono sostituite dalle seguenti:

«a) per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea prima del 1° maggio 2004: nel 2007 2 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo, nel

2008 3 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo e nel 2009 2,5 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo;

b) per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente: nel 2007 2 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo, nel 2008 3 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo e nel 2009 4 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo;

c) per un programma operativo che rientra nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" ove almeno uno dei partecipanti sia uno Stato membro che ha aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente: nel 2007 2 % del contributo del FESR al programma operativo, nel 2008 3 % del contributo del FESR al programma operativo e nel 2009 4 % del contributo del FESR al programma operativo.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, l'articolo 1, paragrafo 3 e l'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), si applicano a decorrere dal 1° agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

P. GANDALOVIČ

REGOLAMENTO (CE) N. 86/2009 DELLA COMMISSIONE**del 28 gennaio 2009****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	JO	78,3
	MA	48,5
	TN	134,4
	TR	97,0
	ZZ	89,6
0707 00 05	JO	167,2
	MA	116,0
	TR	131,2
	ZZ	138,1
0709 90 70	MA	146,2
	TR	112,5
	ZZ	129,4
0709 90 80	EG	82,9
	ZZ	82,9
0805 10 20	EG	50,5
	IL	62,4
	MA	63,7
	TN	43,2
	TR	55,0
	ZZ	55,0
0805 20 10	IL	144,6
	MA	85,8
	TR	54,0
	ZZ	94,8
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	66,3
	EG	88,5
	IL	74,9
	JM	93,7
	PK	46,6
	TR	61,0
	ZZ	71,8
0805 50 10	EG	48,1
	MA	67,1
	TR	62,8
	ZZ	59,3
0808 10 80	CA	84,9
	CN	65,1
	MK	32,6
	US	101,9
	ZZ	71,1
0808 20 50	CL	115,7
	CN	34,8
	TR	40,0
	US	110,3
	ZA	119,5
	ZZ	84,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 87/2009 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2009

relativo al rilascio dei titoli di importazione per il riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 327/98 per il sottoperiodo del mese di gennaio 2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 327/98 ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, a norma dell'allegato IX del medesimo regolamento.
- (2) Il sottoperiodo del mese di gennaio è il primo sottoperiodo per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento (CE) n. 327/98.
- (3) Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98, risulta che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4148 — 09.4154 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4166, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2009, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento, hanno ad oggetto un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determi-

nare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione.

- (4) Dalla comunicazione suddetta risulta poi che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 — 09.4153, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2009, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 327/98, hanno ad oggetto un quantitativo inferiore a quello disponibile.
- (5) Occorre pertanto fissare i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo contingenziale successivo, a norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 327/98, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4148 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 — 09.4153 — 09.4154 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4166,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli di importazione per il riso nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4128 — 09.4154 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4166 di cui al regolamento (CE) n. 327/98, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2009, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione dei coefficienti di attribuzione fissati nell'allegato del presente regolamento.

2. I quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo contingenziale successivo nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4148 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 — 09.4153 — 09.4154 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4166 di cui al regolamento (CE) n. 327/98 sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2009.

Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

ALLEGATO

Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di gennaio 2009 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98

a) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di gennaio 2009	Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo del mese di aprile 2009 (kg)
Stati Uniti d'America	09.4127	— ⁽²⁾	22 545 000
Thailandia	09.4128	— ⁽²⁾	8 738 852
Australia	09.4129	— ⁽³⁾	1 019 000
Altre origini	09.4130	— ⁽³⁾	1 805 000

b) Contingente di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di gennaio 2009	Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo del mese di luglio 2009 (kg)
Tutti i paesi	09.4148	1,690006 %	0

c) Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di gennaio 2009	Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo del mese di luglio 2009 (kg)
Thailandia	09.4149	— ⁽²⁾	31 370 790
Australia	09.4150	— ⁽¹⁾	16 000 000
Guyana	09.4152	— ⁽¹⁾	11 000 000
Stati Uniti d'America	09.4153	— ⁽²⁾	6 215 000
Altre origini	09.4154	1,449194 %	6 000 010

d) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di gennaio 2009	Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo del mese di luglio 2009 (kg)
Thailandia	09.4112	1,298370 %	0
Stati Uniti d'America	09.4116	2,081253 %	0
India	09.4117	1,315789 %	0
Pakistan	09.4118	1,072615 %	0
Altre origini	09.4119	1,092084 %	0
Tutti i paesi	09.4166	1,002539 %	17 011 012

⁽¹⁾ Per questo sottoperiodo non viene applicato il coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.

⁽²⁾ Le domande hanno ad oggetto quantitativi uguali o inferiori ai quantitativi disponibili: tutte le domande possono quindi essere accettate.

⁽³⁾ Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.

REGOLAMENTO (CE) N. 88/2009 DELLA COMMISSIONE**del 28 gennaio 2009****recante fissazione del coefficiente di attribuzione relativo al rilascio di titoli di importazione richiesti dal 19 al 23 gennaio 2009 per prodotti del settore dello zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Nel periodo dal 19 al 23 gennaio 2009 sono state presentate alle autorità competenti alcune domande di titoli di importazione a norma dei regolamenti (CE) n. 950/2006 e/o (CE) n. 508/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, recante apertura di contingenti tariffari per le importazioni in Bulgaria e in Romania di zucchero di

canna greggio destinato all'approvvigionamento delle raffinerie nelle campagne 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 ⁽³⁾, per un quantitativo totale pari o superiore al quantitativo disponibile per il numero d'ordine 09.4332 (2008-2009).

- (2) In tale contesto, è opportuno che la Commissione fissi un coefficiente di attribuzione ai fini del rilascio dei titoli in proporzione ai quantitativi disponibili e/o informi gli Stati membri che è stato raggiunto il limite stabilito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le domande di titoli di importazione presentate dal 19 al 23 gennaio 2009 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 e/o dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 508/2007, i titoli sono rilasciati entro i limiti quantitativi stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP-INDIA
Capo IV del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2008/2009

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 19.1.2009-23.1.2009	Limite
09.4331	Barbados	100	
09.4332	Belize	100	Raggiunto
09.4333	Costa d'Avorio	100	
09.4334	Repubblica del Congo	100	
09.4335	Figi	100	
09.4336	Guyana	100	
09.4337	India	0	Raggiunto
09.4338	Giamaica	100	
09.4339	Kenya	100	
09.4340	Madagascar	100	
09.4341	Malawi	100	
09.4342	Maurizio	100	
09.4343	Mozambico	0	Raggiunto
09.4344	Saint Christopher e Nevis	—	
09.4345	Suriname	—	
09.4346	Swaziland	0	Raggiunto
09.4347	Tanzania	100	
09.4348	Trinidad e Tobago	100	
09.4349	Uganda	—	
09.4350	Zambia	100	
09.4351	Zimbabwe	100	

Zucchero preferenziale ACP-INDIA
Capo IV del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna luglio-settembre 2009

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 19.1.2009-23.1.2009	Limite
09.4331	Barbados	—	Raggiunto
09.4332	Belize	—	
09.4333	Costa d'Avorio	—	
09.4334	Repubblica del Congo	—	
09.4335	Figi	—	
09.4336	Guyana	—	
09.4337	India	0	
09.4338	Giamaica	—	
09.4339	Kenya	—	
09.4340	Madagascar	—	
09.4341	Malawi	—	
09.4342	Maurizio	—	
09.4343	Mozambico	100	
09.4344	Saint Christopher e Nevis	—	
09.4345	Suriname	—	
09.4346	Swaziland	100	
09.4347	Tanzania	—	
09.4348	Trinidad e Tobago	—	
09.4349	Uganda	—	
09.4350	Zambia	—	
09.4351	Zimbabwe	—	

Zucchero complementare
Capo V del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2008/2009

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 19.1.2009-23.1.2009	Limite
09.4315	India	—	
09.4316	Paesi firmatari del protocollo ACP	—	

Zucchero concessioni CXL
Capo VI del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 19.1.2009-23.1.2009	Limite
09.4317	Australia	0	Raggiunto
09.4318	Brasile	0	Raggiunto
09.4319	Cuba	0	Raggiunto
09.4320	Altri paesi terzi	0	Raggiunto

Zucchero Balcani
Capo VII del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 19.1.2009-23.1.2009	Limite
09.4324	Albania	100	Raggiunto
09.4325	Bosnia-Erzegovina	0	
09.4326	Serbia e Kosovo (*)	100	
09.4327	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	100	
09.4328	Croazia	100	

(*) Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

Zucchero di importazione eccezionale e industriale
Capo VIII del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d'ordine	Tipo	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 19.1.2009-23.1.2009	Limite
09.4380	eccezionale	—	
09.4390	industriale	100	

Zucchero APE supplementare
Capo VIII bis del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 19.1.2009-23.1.2009	Limite
09.4431	Comore, Madagascar, Maurizio, Seicelle, Zambia, Zimbabwe	100	
09.4432	Burundi, Kenya, Ruanda, Tanzania, Uganda	100	
09.4433	Swaziland	100	
09.4434	Mozambico	0	Raggiunto
09.4435	Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Repubblica dominicana, Grenada, Guyana, Haiti, Giamaica, Saint Christopher e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago	0	Raggiunto
09.4436	Repubblica dominicana	0	Raggiunto
09.4437	Figi, Papua – Nuova Guinea	100	

Importazione di zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari transitori aperti per la Bulgaria e la Romania

Articolo 1 del regolamento (CE) n. 508/2007
Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d'ordine	Tipo	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 19.1.2009-23.1.2009	Limite
09.4365	Bulgaria	0	Raggiunto
09.4366	Romania	100	

REGOLAMENTO (CE) N. 89/2009 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2009

relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2009 applicabile all'importazione nella Comunità europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 2004/859/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ⁽³⁾ e il protocollo n. 3 dell'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo ⁽⁴⁾ fissano il regime commerciale applicabile tra le parti contraenti per taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati.
- (2) Il protocollo n. 3 dell'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo, modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 138/2004 ⁽⁵⁾, dispone un'esenzione dai dazi applicabile ad alcune acque con aggiunta di zucchero, altri dolcificanti o aromatizzanti, classificate con il codice NC 2202 10 00, e ad altre bevande non alcoliche contenenti zucchero, classificate con il codice NC ex 2202 90 10.
- (3) L'esenzione dai dazi per le acque e le altre bevande in questione è stata temporaneamente sospesa per la Norvegia a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ⁽⁶⁾, di seguito denominato «l'accordo», approvato con decisione 2004/859/CE. Conformemente al

punto IV del verbale concordato dell'accordo, le importazioni esenti da dazi dei prodotti classificati con i codici NC 2202 10 00 ed ex 2202 90 10 originari della Norvegia sono consentite solo entro i limiti di un contingente esente da dazi, mentre le importazioni che eccedono tale contingente sono soggette a dazi.

- (4) Il regolamento (CE) n. 93/2008 della Commissione ⁽⁷⁾ ha revocato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 la sospensione temporanea del regime di franchigia doganale applicabile all'importazione nella Comunità di alcune merci classificate con i codici NC 2202 10 00 ed ex 2202 90 10 originarie della Norvegia.
- (5) Occorre aprire un contingente tariffario per l'anno 2009 applicabile alle bevande analcoliche in questione. L'ultimo contingente annuale per il 2007 per le merci in questione è stato aperto dal regolamento (CE) n. 1795/2006 della Commissione ⁽⁸⁾. Per il 2008 non è stato aperto alcun contingente annuale. Il volume del contingente per il 2009 rimarrà quindi uguale a quello per il 2007.
- (6) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁹⁾, stabilisce norme relative alla gestione dei contingenti tariffari. È opportuno che i contingenti tariffari aperti a norma del presente regolamento siano gestiti nel rispetto di tali regole.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati che non figurano nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009 il contingente tariffario della Comunità fissato nell'allegato è aperto per i prodotti originari della Norvegia che figurano in tale allegato e alle condizioni ivi specificate.

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 370 del 17.12.2004, pag. 70.

⁽³⁾ GU L 171 del 27.6.1973, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 24.1.2002, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU L 342 del 18.11.2004, pag. 30.

⁽⁶⁾ GU L 370 del 17.12.2004, pag. 72.

⁽⁷⁾ GU L 28 dell'1.2.2008, pag. 12.

⁽⁸⁾ GU L 341 del 7.12.2006, pag. 17.

⁽⁹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

2. Le norme d'origine da applicare reciprocamente ai prodotti di cui all'allegato sono quelle definite nel protocollo n. 3 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.

3. Per le quantità importate che superano il volume del contingente si applica un dazio preferenziale di 0,047 EUR/litro.

Articolo 2

Il contingente tariffario della Comunità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è gestito dalla Commissione conformemente agli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2009.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

ALLEGATO

Contingenti tariffari per il 2009 applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti originari della Norvegia

Ordine n.	Codice NC	Descrizione del prodotto	Volume del contingente annuale per il 2009	Aliquota dei dazi applicabili entro i limiti del contingente	Aliquota dei dazi applicabili a quantità superiori al volume del contingente
09.0709	2202 10 00	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	17,303 milioni di litri	Esenzione	0,047 EUR/litro
	ex 2202 90 10	Altre bevande non alcoliche, contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)			

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2008

relativa alla nomina di quattro membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA)

(2009/75/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 65, paragrafi 1 e 4,

visto l'elenco dei candidati compilato dalla Commissione il 16 settembre 2008,

visto il parere del Parlamento europeo,

DECIDE:

Articolo 1

La Sig.ra Mary G. BAKER, nata a Londra (Regno Unito) il 27 ottobre 1936,

il Sig. Mike O'DONOVAN, nato a Londra (Regno Unito) il 26 settembre 1946,

la Sig.ra Lisette TIDDENS-ENGWIRDA, nata ad Amsterdam (Paesi Bassi) il 25 giugno 1950

e

il Sig. Henk VAARKAMP, nato a Terschuur (Paesi Bassi) il 22 giugno 1950,

sono nominati membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) per un periodo di tre anni.

Articolo 2

La data d'inizio del periodo di tre anni di cui all'articolo 1 è fissata dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA).

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER

⁽¹⁾ GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 gennaio 2009

che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali per quanto riguarda i revisori esterni della Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

(2009/76/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 27 paragrafo 1,

vista la raccomandazione BCE/2008/19 della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2008, al Consiglio dell'Unione europea relativamente ai revisori esterni della Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali dell'Eurosistema sono verificati da revisori esterni indipendenti la cui nomina è raccomandata dal consiglio direttivo della BCE ed approvata dal Consiglio dell'Unione europea.
- (2) Il mandato degli attuali revisori esterni della Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta terminerà dopo l'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2008. Risulta, pertanto, necessario nominare nuovi revisori esterni a partire dall'esercizio finanziario 2009.
- (3) Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato che KPMG sia nominato revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2009 al 2013.

- (4) È opportuno seguire la raccomandazione del consiglio direttivo della BCE e modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 15 della decisione 1999/70/CE è sostituito dal testo seguente:

«15. KPMG è accettato quale revisore esterno della Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta per gli esercizi finanziari dal 2009 al 2013.»

Articolo 2

La presente decisione è notificata alla BCE.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

M. KALOUSEK

⁽¹⁾ GU C 322 del 17.12.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2009

che istituisce il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/77/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nel quadro della cosiddetta «procedura Lamfalussy», la Commissione ha adottato la decisione 2001/527/CE, del 6 giugno 2001, che istituisce il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari ⁽¹⁾ (di seguito «il comitato»). Il comitato ha iniziato i lavori il 7 giugno 2001 in quanto organismo indipendente di riflessione e dibattito avente il compito di prestare consulenza alla Commissione nel settore dei valori mobiliari.
- (2) Conformemente alle disposizioni della direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari ⁽²⁾, la Commissione ha proceduto ad una revisione della procedura Lamfalussy nel 2007 e ha presentato la sua valutazione in una comunicazione del 20 novembre 2007 intitolata «Revisione della procedura Lamfalussy — Rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza» ⁽³⁾.
- (3) Nella comunicazione la Commissione ha sottolineato l'importanza del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria e del comitato delle

autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (nel seguito «i comitati delle autorità di vigilanza») in un mercato finanziario europeo sempre più integrato. Si è ritenuto necessario porre in essere un quadro chiaro per le attività di tali comitati nel settore della convergenza e della cooperazione tra autorità di vigilanza.

- (4) Rivedendo il funzionamento della procedura Lamfalussy, il Consiglio ha invitato la Commissione a chiarire il ruolo dei comitati delle autorità di vigilanza e a considerare tutte le diverse opzioni per rafforzare il funzionamento di tali comitati, senza squilibrare la struttura istituzionale attuale o ridurre la responsabilità delle autorità di vigilanza ⁽⁴⁾.
- (5) Nella sua riunione del 13 e 14 marzo 2008, il Consiglio europeo ha chiesto di apportare rapidamente miglioramenti al funzionamento dei comitati delle autorità di vigilanza ⁽⁵⁾.
- (6) Il 14 maggio 2008 ⁽⁶⁾ il Consiglio ha invitato la Commissione a rivedere le decisioni della Commissione che istituiscono i comitati delle autorità di vigilanza per garantire la coerenza dei mandati e dei compiti e rafforzarne il contributo alla cooperazione e convergenza tra le autorità di vigilanza. Il Consiglio ha osservato che ai comitati potrebbero essere dati esplicitamente dei compiti specifici per promuovere la cooperazione e la convergenza tra le autorità di vigilanza e accrescere il loro ruolo nella valutazione dei rischi per la stabilità finanziaria. Occorre pertanto creare un quadro giuridico rafforzato per quanto riguarda il ruolo e i compiti del comitato in questo ambito.

⁽¹⁾ GU L 191 del 13.7.2001, pag. 43.

⁽²⁾ GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9.

⁽³⁾ COM(2007) 727 definitivo.

⁽⁴⁾ Conclusioni del Consiglio 15698/07 del 4 dicembre 2007.

⁽⁵⁾ Conclusioni del Consiglio 7652/1/08 Rev. 1.

⁽⁶⁾ Conclusioni del Consiglio 8515/3/08 Rev. 3.

- (7) È necessario che il comitato operi come gruppo consultivo indipendente della Commissione nel settore dei valori mobiliari.
- (8) Occorre inoltre che il comitato contribuisca all'attuazione quotidiana comune ed uniforme della legislazione comunitaria e alla sua applicazione coerente da parte delle autorità di vigilanza.
- (9) Il comitato non ha poteri di regolamentazione a livello comunitario. È opportuno che proceda a verifiche inter pares, promuova le migliori pratiche ed emani orientamenti, raccomandazioni e standard non vincolanti al fine di accrescere la convergenza all'interno della Comunità.
- (10) Il rafforzamento della collaborazione bilaterale e multilaterale tra le autorità di vigilanza dipende dalla mutua comprensione e fiducia tra le autorità di vigilanza. È opportuno che il comitato contribuisca al miglioramento di tale collaborazione.
- (11) È altresì necessario che il comitato promuova la convergenza della vigilanza in tutta la Comunità. Per essere più precisi per quanto riguarda questo obiettivo, occorre stilare un elenco indicativo e non esaustivo dei compiti da assegnare al comitato.
- (12) Per risolvere le dispute di natura transfrontaliera tra le autorità di vigilanza, in particolare nell'ambito dei collegi di autorità di vigilanza, è necessario che il comitato offra un meccanismo di mediazione volontario e non vincolante.
- (13) Per beneficiare delle competenze acquisite dal comitato e senza pregiudizio dei poteri delle autorità di vigilanza, è opportuno che le autorità di vigilanza abbiano la possibilità di rinviare le questioni al comitato per ottenerne un parere non vincolante.
- (14) Lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza è fondamentale per l'esercizio delle loro funzioni. È essenziale per una vigilanza efficace dei mercati mobiliari e per la stabilità finanziaria. Mentre la legislazione relativa ai valori mobiliari impone alle autorità di vigilanza chiari obblighi giuridici in materia di collaborazione e scambio di informazioni, è opportuno che il comitato faciliti nella pratica lo scambio quotidiano di informazioni tra tali autorità, nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di riservatezza contenute nella legislazione applicabile.
- (15) Per ridurre la duplicazione dei compiti di vigilanza e razionalizzare in tal modo il processo di vigilanza nonché ridurre gli oneri imposti ai partecipanti al mercato, è necessario che il comitato agevoli la delega dei compiti tra le autorità di vigilanza, in particolare nei casi specificati nella legislazione rilevante.
- (16) Al fine di promuovere la convergenza e la coerenza tra i collegi di autorità di vigilanza e garantire in tal modo condizioni operative uniformi, è necessario che il comitato ne monitori il funzionamento senza limitare l'indipendenza dei membri del collegio.
- (17) La qualità, la comparabilità e la coerenza delle comunicazioni alle autorità di vigilanza sono fondamentali per l'efficienza in termini di costi delle disposizioni comunitarie di vigilanza e per quanto concerne gli oneri derivanti agli istituti transfrontalieri dal rispetto della normativa. È opportuno che il comitato contribuisca a garantire l'eliminazione delle sovrapposizioni e delle duplicazioni e che i dati delle comunicazioni siano comparabili e di qualità appropriata.
- (18) I sistemi finanziari della Comunità sono strettamente collegati e gli eventi che si verificano in uno Stato membro possono avere un impatto significativo sugli istituti ed i mercati finanziari di altri Stati membri. La proliferazione dei conglomerati finanziari e l'assottigliamento della linea di demarcazione tra le attività delle imprese del settore bancario, mobiliare e assicurativo danno origine a sfide aggiuntive per la vigilanza a livello sia nazionale che comunitario. Per salvaguardare la stabilità finanziaria, è necessario creare un sistema a livello del comitato, del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria e del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali che consenta di identificare i rischi potenziali, a livello sia transfrontaliero che intersettoriale, in una fase precoce e, se necessario, informarne la Commissione e gli altri comitati. È inoltre essenziale che il comitato garantisca che siano informati i ministri delle finanze e le banche centrali nazionali degli Stati membri. Il comitato deve svolgere il proprio ruolo in questo ambito identificando i rischi nel settore dei valori mobiliari e presentando relazioni periodiche in proposito alla Commissione. È indispensabile che anche il Consiglio sia informato in merito a tali valutazioni. È inoltre opportuno che il comitato cooperi con il Parlamento europeo fornendogli periodicamente informazioni sulla situazione nel settore dei valori mobiliari. In questo contesto non è opportuno che il comitato divulghi informazioni sui singoli istituti oggetto di vigilanza.
- (19) Per trattare adeguatamente le questioni intersettoriali, occorre che le attività del comitato siano coordinate con quelle del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e del comitato per la vigilanza bancaria del Sistema europeo delle banche centrali. Ciò è di particolare importanza per far fronte ai possibili rischi intersettoriali per la stabilità finanziaria.

- (20) Per evitare la duplicazione dei lavori, prevenire incoerenze, mantenere il comitato al passo con i progressi e dargli l'opportunità di beneficiare di uno scambio di informazioni con il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria e il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali in relazione alla vigilanza dei conglomerati finanziari, il comitato può partecipare al comitato congiunto sui conglomerati finanziari.
- (21) Data la globalizzazione dei servizi finanziari e l'accreciuta importanza degli standard internazionali, occorre altresì che il comitato promuova il dialogo e la cooperazione con le autorità di vigilanza al di fuori della Comunità.
- (22) Il fatto che il comitato debba rendere conto alle istituzioni comunitarie è di grande importanza e deve pertanto corrispondere ad uno standard ben consolidato pur nel rispetto dell'indipendenza delle autorità di vigilanza.
- (23) Il comitato è chiamato ad adottare il suo regolamento interno e ad agire nel pieno rispetto delle prerogative delle istituzioni e dell'equilibrio istituzionale stabilito dal trattato. È opportuno che il quadro rafforzato delle attività del comitato sia accompagnato dal miglioramento delle modalità di funzionamento. A tal fine, in caso di impossibilità a raggiungere un consenso, occorre che le decisioni siano prese a maggioranza qualificata conformemente alle regole stabilite dal trattato.
- (24) Per motivi di certezza del diritto e chiarezza occorre abrogare la decisione 2001/527/CE,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito un gruppo consultivo indipendente in materia di valori mobiliari nella Comunità, denominato «comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari» (nel seguito «il comitato»).

Articolo 2

Il comitato presta consulenza alla Commissione, in particolare per quanto riguarda la preparazione dei progetti di misure di esecuzione nel settore dei valori mobiliari, comprese quelle relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), di propria iniziativa o su richiesta della Commissione.

Quando la Commissione richiede una consulenza al comitato, può stabilire un limite temporale entro il quale il comitato deve prestare tale consulenza. Tale limite è fissato in considerazione dell'urgenza della materia.

Articolo 3

Il comitato esegue i compiti assegnatigli e contribuisce all'attuazione comune ed uniforme e all'applicazione coerente della legislazione comunitaria emanando orientamenti, raccomandazioni e standard non vincolanti.

Articolo 4

1. Il comitato rafforza la collaborazione tra le autorità nazionali di vigilanza nel settore dei valori mobiliari e promuove la convergenza delle pratiche e degli approcci di vigilanza degli Stati membri in tutta la Comunità. A tal fine adempie quanto meno ai seguenti compiti:

- a) mediare o agevolare la mediazione tra le autorità di vigilanza nei casi specificati nella legislazione rilevante o su richiesta di un'autorità di vigilanza;
- b) fornire pareri alle autorità di vigilanza nei casi specificati nella legislazione rilevante o su loro richiesta;
- c) promuovere lo scambio efficace di informazioni, sia bilaterale che multilaterale, tra le autorità di vigilanza, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di riservatezza;
- d) facilitare la delega dei compiti tra le autorità di vigilanza, identificando in particolare i compiti che possono essere delegati e promuovendo le migliori pratiche;
- e) contribuire a garantire il funzionamento coerente ed efficiente dei collegi delle autorità di vigilanza, in particolare fissando orientamenti per il funzionamento operativo dei collegi, monitorando la coerenza delle pratiche dei diversi collegi e condividendo le migliori pratiche;
- f) contribuire a sviluppare standard comuni e di elevata qualità in materia di comunicazioni alle autorità di vigilanza;
- g) rivedere l'applicazione pratica degli orientamenti, delle raccomandazioni e degli standard non vincolanti emanati dal comitato.

2. Il comitato rivede le pratiche di vigilanza degli Stati membri e ne valuta la convergenza su base continuativa. Il comitato presenta una relazione annuale sui progressi compiuti ed individua gli ostacoli residui.

3. Il comitato sviluppa nuovi strumenti pratici di convergenza per promuovere approcci comuni in materia di vigilanza.

Articolo 5

1. Il comitato monitora e valuta gli sviluppi nel settore dei valori mobiliari e, laddove necessario, informa il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e la Commissione. Il comitato garantisce che i ministri delle finanze e le banche centrali nazionali degli Stati membri siano informati in merito ai problemi potenziali o imminenti.

2. Almeno due volte all'anno il comitato fornisce alla Commissione valutazioni in merito alle tendenze microprudenziali, ai rischi potenziali e alle vulnerabilità del settore dei valori mobiliari.

Il comitato include in queste valutazioni una classifica dei rischi e delle vulnerabilità principali ed indica in che misura tali rischi e vulnerabilità costituiscono una minaccia per la stabilità finanziaria e, laddove necessario, propone azioni preventive o correttive.

Il Consiglio è informato di tali valutazioni.

3. Il comitato si dota di procedure che consentono alle autorità di vigilanza di reagire prontamente. Laddove appropriato, il comitato facilita una valutazione congiunta da parte delle autorità di vigilanza all'interno della Comunità in merito ai rischi e alle vulnerabilità che possono influire negativamente sulla stabilità del sistema finanziario della Comunità.

4. Il comitato garantisce una copertura adeguata degli sviluppi, dei rischi e delle vulnerabilità intersettoriali, cooperando strettamente con il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e il comitato per la vigilanza bancaria del Sistema europeo delle banche centrali.

Articolo 6

1. Il comitato contribuisce allo sviluppo di pratiche di vigilanza comuni nel settore dei valori mobiliari e su base intersettoriale, in stretta collaborazione con il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria e il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali.

2. A tal fine stabilisce in particolare programmi di formazione settoriale e intersettoriale, agevola gli scambi di personale e incoraggia le autorità competenti ad intensificare il ricorso a regimi di distacco, équipes di ispezione e visite ispettive congiunte e altri strumenti.

3. Laddove appropriato, il comitato sviluppa nuovi strumenti per promuovere lo sviluppo di pratiche comuni di vigilanza.

4. Il comitato rafforza la collaborazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi, in particolare tramite la loro partecipazione a programmi di formazione comuni.

Articolo 7

1. Il comitato è composto da rappresentanti di alto livello delle autorità pubbliche nazionali competenti per il settore dei valori mobiliari, compresi gli OICVM. Ciascuno Stato membro

designa un rappresentante di alto livello della sua autorità competente che partecipi alle riunioni del comitato.

2. La Commissione è presente alle riunioni del comitato e designa un rappresentante di alto livello che prenda parte ai dibattiti.

3. Il comitato elegge il proprio presidente tra i suoi membri.

4. Il comitato può invitare esperti ed osservatori a partecipare alle proprie riunioni.

Articolo 8

1. I membri del comitato sono tenuti a non divulgare informazioni coperte dal segreto professionale. Tutti i partecipanti alle discussioni sono tenuti a rispettare le disposizioni applicabili in materia di segreto professionale.

2. Ogniquale volta la discussione di un punto all'ordine del giorno comporta lo scambio di informazioni riservate in merito ad un istituto soggetto a vigilanza, la partecipazione a tale discussione può essere limitata ai membri direttamente interessati.

Articolo 9

1. Il comitato informa regolarmente la Commissione in merito ai risultati delle proprie attività. Ha contatti regolari con il comitato europeo dei valori mobiliari istituito con decisione 2001/528/CE della Commissione⁽¹⁾ e la commissione competente del Parlamento europeo.

2. Il comitato assicura la coerenza intersettoriale dei lavori nei settori dei servizi finanziari grazie a una collaborazione periodica e stretta con il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria e il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali.

3. Il presidente del comitato ha contatti regolari, almeno una volta al mese, con i presidenti del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria e del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali.

Articolo 10

Il comitato può istituire gruppi di lavoro. La Commissione è invitata alle riunioni di tali gruppi in qualità di osservatore.

Articolo 11

Il comitato può partecipare al comitato congiunto sui conglomerati finanziari.

⁽¹⁾ GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45.

Articolo 12

Prima di trasmettere il suo parere alla Commissione, il comitato procede, in maniera aperta e trasparente, nelle fasi iniziali della sua riflessione, ad ampie consultazioni con gli operatori di mercato, i consumatori e gli utenti finali. Il comitato pubblica i risultati delle consultazioni, a meno che non vi sia una richiesta contraria da parte del soggetto che risponde.

Articolo 13

Il comitato stabilisce un programma di lavoro annuale e lo trasmette al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Commissione entro la fine di ottobre di ogni anno. Il comitato informa periodicamente e almeno una volta all'anno il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione sulla realizzazione delle attività previste nel programma di lavoro.

Articolo 14

Il comitato opera sulla base del consenso dei suoi membri. Qualora sia impossibile raggiungere il consenso, le decisioni sono adottate a maggioranza qualificata. I voti dei rappresentanti dei membri del comitato corrispondono ai voti degli Stati membri di cui all'articolo 205, paragrafi 2 e 4 del trattato.

I membri del comitato che non seguono gli orientamenti, le raccomandazioni, gli standard ed altre misure convenute dal comitato sono pronti a presentare le ragioni di tale scelta.

Articolo 15

Il comitato adotta il proprio regolamento interno e fissa le modalità del proprio funzionamento.

Per quanto riguarda le decisioni relative alle modifiche del regolamento interno nonché alle nomine alla presidenza del comitato e alla revoca di tali nomine, il regolamento interno può prevedere procedure decisionali diverse da quelle di cui all'articolo 14.

Articolo 16

La decisione 2001/527/CE è abrogata.

Articolo 17

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2009.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2009

che istituisce il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/78/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1) Nel quadro della cosiddetta «procedura Lamfalussy», la Commissione ha adottato la decisione 2004/5/CE, del 5 novembre 2003, che istituisce il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria ⁽¹⁾ (di seguito «il comitato»). Il comitato ha iniziato i lavori il 1° gennaio 2004 in quanto organismo indipendente di riflessione e dibattito avente il compito di prestare consulenza alla Commissione nel settore della regolamentazione e della vigilanza bancaria.

(2) Conformemente alle disposizioni della direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari ⁽²⁾, la Commissione ha proceduto ad una revisione della procedura Lamfalussy nel 2007 e ha presentato la sua valutazione in una comunicazione del 20 novembre 2007 intitolata «Revisione della procedura Lamfalussy — Rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza» ⁽³⁾.

(3) Nella comunicazione la Commissione ha sottolineato l'importanza del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria e del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (di seguito «i comitati delle autorità di vigilanza») in un mercato finanziario europeo sempre più integrato. Si è ritenuto necessario porre in essere un quadro chiaro per le attività di tali comitati nel settore della convergenza e della cooperazione tra autorità di vigilanza.

(4) Rivedendo il funzionamento della procedura Lamfalussy, il Consiglio ha invitato la Commissione a chiarire il ruolo dei comitati delle autorità di vigilanza e a considerare tutte le diverse opzioni per rafforzare il funzionamento

di tali comitati, senza squilibrare la struttura istituzionale attuale o ridurre la responsabilità delle autorità di vigilanza ⁽⁴⁾.

(5) Nella sua riunione del 13 e 14 marzo 2008, il Consiglio europeo ha chiesto di apportare rapidamente miglioramenti al funzionamento dei comitati delle autorità di vigilanza ⁽⁵⁾.

(6) Il 14 maggio 2008 ⁽⁶⁾ il Consiglio ha invitato la Commissione a rivedere le decisioni della Commissione che istituiscono i comitati delle autorità di vigilanza per garantire la coerenza dei mandati e dei compiti e rafforzarne il contributo alla cooperazione e convergenza tra le autorità di vigilanza. Il Consiglio ha osservato che ai comitati potrebbero essere dati esplicitamente dei compiti specifici per promuovere la cooperazione e la convergenza tra le autorità di vigilanza nonché per accentuare il loro ruolo nella valutazione dei rischi per la stabilità finanziaria. Occorre pertanto creare un quadro giuridico rafforzato per quanto riguarda il ruolo e i compiti del comitato in questo ambito.

(7) La composizione del comitato deve riflettere l'organizzazione della vigilanza bancaria e deve anche tenere conto del ruolo delle banche centrali per quanto riguarda la stabilità generale del settore bancario a livello sia nazionale che comunitario. Occorre identificare chiaramente i rispettivi diritti delle diverse categorie di partecipanti. È in particolare necessario che la presidenza e i diritti di voto siano riservati alle autorità di vigilanza competenti di ciascuno Stato membro. È opportuno che, laddove appropriato, la partecipazione a discussioni riservate in merito a singoli istituti soggetti a vigilanza sia limitata alle autorità di vigilanza competenti e alle banche centrali cui sono affidate responsabilità operative specifiche per la vigilanza degli istituti in questione.

(8) È necessario che il comitato operi come gruppo consultivo indipendente della Commissione nel settore della vigilanza bancaria.

(9) È opportuno che il mandato del comitato riguardi la vigilanza dei conglomerati finanziari. Per evitare la duplicazione dei lavori, prevenire incoerenze, mantenere il comitato al passo con i progressi e dargli l'opportunità di beneficiare di uno scambio di informazioni, occorre che la collaborazione con il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali ai fini della vigilanza dei conglomerati finanziari abbia luogo in sede di comitato congiunto sui conglomerati finanziari.

⁽¹⁾ GU L 3 del 7.1.2004, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9.

⁽³⁾ COM(2007) 727 definitivo.

⁽⁴⁾ Conclusioni del Consiglio 15698/07 del 4 dicembre 2007.

⁽⁵⁾ Conclusioni del Consiglio 7652/1/08 Rev. 1.

⁽⁶⁾ Conclusioni del Consiglio 8515/3/08 Rev. 3.

- (10) Occorre inoltre che il comitato contribuisca all'attuazione quotidiana comune ed uniforme della legislazione comunitaria e alla sua applicazione coerente da parte delle autorità di vigilanza.
- (11) Il comitato non ha poteri di regolamentazione a livello comunitario. È opportuno che proceda a verifiche inter pares, promuova le migliori pratiche ed emani orientamenti, raccomandazioni e standard non vincolanti al fine di accrescere la convergenza all'interno della Comunità.
- (12) Il rafforzamento della collaborazione bilaterale e multilaterale tra le autorità di vigilanza dipende dalla mutua comprensione e fiducia tra le autorità di vigilanza. È opportuno che il comitato contribuisca al miglioramento di tale collaborazione.
- (13) È altresì necessario che il comitato promuova la convergenza della vigilanza in tutta la Comunità. Per essere più precisi per quanto riguarda questo obiettivo, occorre stilare un elenco indicativo e non esaustivo dei compiti da assegnare al comitato.
- (14) Per risolvere le dispute di natura transfrontaliera tra le autorità di vigilanza, in particolare nell'ambito dei collegi di autorità di vigilanza, è necessario che il comitato offra un meccanismo di mediazione volontario e non vincolante.
- (15) Per beneficiare delle competenze acquisite dal comitato e senza pregiudizio dei poteri delle autorità di vigilanza, è opportuno che le autorità di vigilanza abbiano la possibilità di rinviare le questioni al comitato per ottenerne un parere non vincolante.
- (16) Lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza è fondamentale per l'esercizio delle loro funzioni. È essenziale per una vigilanza efficace dei gruppi bancari e per la stabilità finanziaria. Mentre la legislazione bancaria impone alle autorità di vigilanza chiari obblighi giuridici in materia di collaborazione e scambio di informazioni, è opportuno che il comitato faciliti nella pratica lo scambio quotidiano di informazioni tra tali autorità, nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di riservatezza contenute nella legislazione applicabile.
- (17) Per ridurre la duplicazione dei compiti di vigilanza e razionalizzare in tal modo il processo di vigilanza nonché ridurre gli oneri imposti ai gruppi bancari, è necessario che il comitato agevoli la delega dei compiti tra le autorità di vigilanza, in particolare nei casi specificati nella legislazione rilevante.
- (18) Al fine di promuovere la convergenza e la coerenza tra i collegi di autorità di vigilanza e garantire in tal modo condizioni operative uniformi, è necessario che il comitato ne monitori il funzionamento senza limitare l'indipendenza dei membri del collegio.
- (19) La qualità, la comparabilità e la coerenza delle comunicazioni alle autorità di vigilanza sono fondamentali per l'efficienza in termini di costi delle disposizioni comunitarie di vigilanza e per quanto concerne gli oneri derivanti agli istituti transfrontalieri dal rispetto della normativa. È opportuno che il comitato contribuisca a garantire l'eliminazione delle sovrapposizioni e delle duplicazioni e che i dati delle comunicazioni siano comparabili e di qualità appropriata.
- (20) I sistemi finanziari della Comunità sono strettamente collegati e gli eventi che si verificano in uno Stato membro possono avere un impatto significativo sugli istituti ed i mercati finanziari di altri Stati membri. La proliferazione dei conglomerati finanziari e l'assottigliamento della linea di demarcazione tra le attività delle imprese del settore bancario, mobiliare e assicurativo danno origine a sfide aggiuntive per la vigilanza a livello sia nazionale che comunitario. Per salvaguardare la stabilità finanziaria, è necessario creare un sistema a livello del comitato, del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari e del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali che consenta di identificare i rischi potenziali, a livello sia transfrontaliero che intersettoriale, in una fase precoce e, se necessario, informarne la Commissione e gli altri comitati. È inoltre essenziale che il comitato garantisca che siano informati i ministri delle finanze e le banche centrali nazionali degli Stati membri. Il comitato deve svolgere il proprio ruolo in questo ambito identificando i rischi nel settore bancario e presentando relazioni periodiche in proposito alla Commissione. È indispensabile che anche il Consiglio sia informato in merito a tali valutazioni. È inoltre opportuno che il comitato cooperi con il Parlamento europeo fornendogli periodicamente informazioni sulla situazione nel settore bancario. In questo contesto non è opportuno che il comitato divulghi informazioni sui singoli istituti oggetto di vigilanza.
- (21) Per trattare adeguatamente le questioni intersettoriali, occorre che le attività del comitato siano coordinate con quelle del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e del comitato per la vigilanza bancaria del Sistema europeo delle banche centrali. Ciò è di particolare importanza per far fronte ai possibili rischi intersettoriali per la stabilità finanziaria.
- (22) Data la globalizzazione dei servizi finanziari e l'accresciuta importanza degli standard internazionali, occorre altresì che il comitato promuova il dialogo e la cooperazione con le autorità di vigilanza al di fuori della Comunità.
- (23) Il fatto che il comitato debba rendere conto alle istituzioni comunitarie è di grande importanza ed è opportuno che sia uno standard ben consolidato pur nel rispetto dell'indipendenza delle autorità di vigilanza.

- (24) Il comitato è chiamato ad adottare il suo regolamento interno e ad agire nel pieno rispetto delle prerogative delle istituzioni e dell'equilibrio istituzionale stabilito dal trattato. È opportuno che il quadro rafforzato delle attività del comitato sia accompagnato dal miglioramento delle modalità di funzionamento. A tal fine, in caso di impossibilità a raggiungere un consenso, occorre che le decisioni siano prese a maggioranza qualificata conformemente alle regole stabilite dal trattato.
- (25) Per motivi di certezza del diritto e chiarezza occorre abrogare la decisione 2004/5/CE,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito un gruppo consultivo indipendente in materia di vigilanza bancaria nella Comunità, denominato «comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria» (di seguito «il comitato»).

Articolo 2

Il comitato presta consulenza alla Commissione, in particolare per quanto riguarda la preparazione dei progetti di misure di esecuzione nel settore delle attività bancarie e nel settore dei conglomerati finanziari, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione.

Quando la Commissione richiede una consulenza al comitato, può stabilire un limite temporale entro il quale il comitato deve prestare tale consulenza. Tale limite è fissato in considerazione dell'urgenza della materia.

Articolo 3

Il comitato esegue i compiti assegnatigli e contribuisce all'attuazione comune ed uniforme e all'applicazione coerente della legislazione comunitaria emanando orientamenti, raccomandazioni e standard non vincolanti.

Articolo 4

1. Il comitato rafforza la collaborazione tra le autorità nazionali di vigilanza nel settore bancario e promuove la convergenza delle pratiche e degli approcci di vigilanza degli Stati membri in tutta la Comunità. A tal fine adempie quanto meno ai seguenti compiti:

- a) mediare o agevolare la mediazione tra le autorità di vigilanza nei casi specificati nella legislazione rilevante o su richiesta di un'autorità di vigilanza;
- b) fornire pareri alle autorità di vigilanza nei casi specificati nella legislazione rilevante o su loro richiesta;
- c) promuovere lo scambio efficace di informazioni, sia bilaterale che multilaterale, tra le autorità di vigilanza, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di riservatezza;

- d) facilitare la delega dei compiti tra le autorità di vigilanza, identificando in particolare i compiti che possono essere delegati e promuovendo le migliori pratiche;
- e) contribuire a garantire il funzionamento coerente ed efficiente dei collegi delle autorità di vigilanza, in particolare fissando orientamenti per il funzionamento operativo dei collegi, monitorando la coerenza delle pratiche dei diversi collegi e condividendo le migliori pratiche;
- f) contribuire a sviluppare standard comuni e di elevata qualità in materia di comunicazioni alle autorità di vigilanza;
- g) rivedere l'applicazione pratica degli orientamenti, delle raccomandazioni e degli standard non vincolanti emanati dal comitato.

2. Il comitato rivede le pratiche di vigilanza degli Stati membri e ne valuta la convergenza su base continuativa. Il comitato presenta una relazione annuale sui progressi compiuti ed individua gli ostacoli residui.

3. Il comitato sviluppa nuovi strumenti pratici di convergenza per promuovere approcci comuni in materia di vigilanza.

Articolo 5

1. Il comitato monitora e valuta gli sviluppi nel settore bancario e, laddove necessario, informa il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e la Commissione. Il comitato garantisce che i ministri delle finanze e le banche centrali nazionali degli Stati membri siano informati in merito ai problemi potenziali o imminenti.

2. Almeno due volte all'anno il comitato fornisce alla Commissione valutazioni in merito alle tendenze microprudenziali, ai rischi potenziali e alle vulnerabilità del settore bancario.

Il comitato include in queste valutazioni una classifica dei rischi e delle vulnerabilità principali ed indica in che misura tali rischi e vulnerabilità costituiscono una minaccia per la stabilità finanziaria e, laddove necessario, propone azioni preventive o correttive.

Il Consiglio è informato di tali valutazioni.

3. Il comitato si dota di procedure che consentono alle autorità di vigilanza di reagire prontamente. Laddove appropriato, il comitato facilita una valutazione congiunta da parte delle autorità di vigilanza all'interno della Comunità in merito ai rischi e alle vulnerabilità che possono influire negativamente sulla stabilità del sistema finanziario della Comunità.

4. Il comitato garantisce una copertura adeguata degli sviluppi, dei rischi e delle vulnerabilità intersettoriali, cooperando strettamente con il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e il comitato per la vigilanza bancaria del Sistema europeo delle banche centrali.

Articolo 6

1. Il comitato contribuisce allo sviluppo di pratiche di vigilanza comuni nel settore bancario e su base intersettoriale, in stretta collaborazione con il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari e il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali.

2. A tal fine stabilisce in particolare programmi di formazione settoriale e intersettoriale, agevola gli scambi di personale ed incoraggia le autorità competenti ad intensificare il ricorso a regimi di distacco, équipes di ispezione e visite ispettive congiunte ed altri strumenti.

3. Laddove appropriato, il comitato sviluppa nuovi strumenti per promuovere le pratiche comuni di vigilanza.

4. Il comitato rafforza la collaborazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi, in particolare tramite la loro partecipazione a programmi di formazione comuni.

Articolo 7

1. Il comitato è composto da rappresentanti di alto livello delle seguenti organizzazioni:

- a) le autorità pubbliche nazionali competenti per la vigilanza degli enti creditizi (nel seguito «le autorità di vigilanza competenti»);
- b) le banche centrali nazionali incaricate di compiti operativi specifici in materia di vigilanza di singoli enti creditizi parallelamente a un'autorità di vigilanza competente;
- c) le banche centrali che non partecipano direttamente alla vigilanza dei singoli enti creditizi, compresa la Banca centrale europea.

2. Ciascuno Stato membro designa rappresentanti di alto livello che partecipino alle riunioni del comitato. La Banca centrale europea designa un rappresentante di alto livello che partecipi al comitato.

3. La Commissione è presente alle riunioni del comitato e designa un rappresentante di alto livello che prenda parte ai suoi dibattiti.

4. Il comitato elegge il proprio presidente tra i rappresentanti delle autorità di vigilanza competenti.

5. Il comitato può invitare esperti ed osservatori a partecipare alle proprie riunioni.

Articolo 8

1. I membri del comitato sono tenuti a non divulgare informazioni coperte dal segreto professionale. Tutti i partecipanti alle discussioni sono tenuti a rispettare le disposizioni applicabili in materia di segreto professionale.

2. Ogniqualvolta la discussione di un punto all'ordine del giorno comporta lo scambio di informazioni riservate in merito ad un istituto soggetto a vigilanza, la partecipazione a tale discussione può essere limitata alle autorità di vigilanza competenti direttamente interessate e alle banche centrali nazionali cui sono affidate responsabilità operative specifiche per la vigilanza dei singoli enti creditizi in questione.

Articolo 9

1. Il comitato informa regolarmente la Commissione in merito ai risultati delle proprie attività. Ha contatti regolari con il comitato bancario europeo istituito con decisione 2004/10/CE della Commissione ⁽¹⁾ e la commissione competente del Parlamento europeo.

2. Il comitato assicura la coerenza intersettoriale dei lavori nei settori dei servizi finanziari grazie ad una collaborazione periodica e stretta con il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari e il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali.

3. Il presidente del comitato incontra i presidenti del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari e del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali almeno una volta al mese.

Articolo 10

Il comitato può istituire gruppi di lavoro. La Commissione è invitata alle riunioni di tali gruppi in qualità di osservatore.

⁽¹⁾ GU L 3 del 7.1.2004, pag. 36.

Articolo 11

Il comitato coopera nel settore della vigilanza dei conglomerati finanziari con il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali in un comitato congiunto sui conglomerati finanziari.

La Commissione e la Banca centrale europea sono invitate alle riunioni del comitato congiunto sui conglomerati finanziari in qualità di osservatori.

Articolo 12

Prima di trasmettere il suo parere alla Commissione, il comitato procede, in maniera aperta e trasparente, nelle fasi iniziali della sua riflessione, ad ampie consultazioni con gli operatori di mercato, i consumatori e gli utenti finali. Il comitato pubblica i risultati delle consultazioni, a meno che non vi sia una richiesta contraria da parte del soggetto che risponde.

Quando formula un parere su disposizioni applicabili sia agli enti creditizi che alle imprese di investimento, il comitato consulta tutte le autorità competenti in materia di vigilanza delle imprese di investimento che non sono già rappresentate nel comitato.

Articolo 13

Il comitato redige un programma di lavoro annuale e lo trasmette al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Commissione entro la fine di ottobre di ogni anno. Il comitato informa periodicamente ed almeno una volta all'anno il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione sulla realizzazione delle attività previste nel programma di lavoro.

Articolo 14

Il comitato opera sulla base del consenso dei suoi membri. Qualora sia impossibile raggiungere il consenso, le decisioni

sono adottate a maggioranza qualificata. I voti dei rappresentanti dei membri del comitato corrispondono ai voti degli Stati membri di cui all'articolo 205, paragrafi 2 e 4 del trattato.

I membri del comitato che non seguono gli orientamenti, le raccomandazioni, gli standard ed altre misure convenute dal comitato sono disposti a presentare le ragioni di tale scelta.

Articolo 15

Il comitato adotta il proprio regolamento interno e fissa le modalità del proprio funzionamento.

Per quanto riguarda le decisioni relative alle modifiche del regolamento interno nonché alle nomine alla presidenza del comitato e alla revoca di tali nomine, il regolamento interno può prevedere procedure decisionali diverse da quelle di cui all'articolo 14.

Articolo 16

La decisione 2004/5/CE è abrogata.

Articolo 17

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2009.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2009

che istituisce il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/79/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nel quadro della cosiddetta «procedura Lamfalussy», la Commissione ha adottato la decisione 2004/6/CE, del 5 novembre 2003, che istituisce il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali ⁽¹⁾ (di seguito «il comitato»). Il comitato ha iniziato i lavori il 24 novembre 2003 in quanto organismo indipendente di riflessione e dibattito avente il compito di prestare consulenza alla Commissione nel settore dell'assicurazione, della riassicurazione e delle pensioni aziendali o professionali.
- (2) Conformemente alle disposizioni della direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari ⁽²⁾, la Commissione ha proceduto ad una revisione della procedura Lamfalussy nel 2007 e ha presentato la sua valutazione in una comunicazione del 20 novembre 2007 intitolata «Revisione della procedura Lamfalussy — Rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza» ⁽³⁾.
- (3) Nella comunicazione la Commissione ha sottolineato l'importanza del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria e del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (di seguito «i comitati delle autorità di vigilanza») in un mercato finanziario europeo sempre più integrato. Si è ritenuto necessario porre in essere un quadro chiaro per le attività di tali comitati nel settore della convergenza e della cooperazione tra autorità di vigilanza.
- (4) Rivedendo il funzionamento della procedura Lamfalussy, il Consiglio ha invitato la Commissione a chiarire il ruolo dei comitati delle autorità di vigilanza e a considerare tutte le diverse opzioni per rafforzare il funzionamento

di tali comitati, senza squilibrare la struttura istituzionale attuale o ridurre la responsabilità delle autorità di vigilanza ⁽⁴⁾.

- (5) Nella sua riunione del 13 e 14 marzo 2008, il Consiglio europeo ha chiesto di apportare rapidamente miglioramenti al funzionamento dei comitati delle autorità di vigilanza ⁽⁵⁾.
- (6) Il 14 maggio 2008 ⁽⁶⁾ il Consiglio ha invitato la Commissione a rivedere le decisioni della Commissione che istituiscono i comitati delle autorità di vigilanza per garantire la coerenza dei mandati e dei compiti e rafforzare il contributo alla cooperazione e convergenza tra le autorità di vigilanza. Il Consiglio ha osservato che ai comitati potrebbero essere dati esplicitamente dei compiti specifici per promuovere la cooperazione e la convergenza tra le autorità di vigilanza nonché per accentuare il loro ruolo nella valutazione dei rischi per la stabilità finanziaria. Occorre pertanto creare un quadro giuridico rafforzato per quanto riguarda il ruolo e i compiti del comitato in questo ambito.
- (7) È necessario che il comitato operi come gruppo consultivo indipendente della Commissione nel settore dell'assicurazione, della riassicurazione e delle pensioni aziendali o professionali. Tuttavia, per quanto riguarda il settore delle pensioni aziendali o professionali, è opportuno che il comitato prenda in considerazione gli aspetti della regolamentazione e della vigilanza inerenti a tali regimi, ma non le questioni di diritto sociale e del lavoro come l'organizzazione dei regimi aziendali o professionali e, in particolare, la partecipazione obbligatoria o gli accordi collettivi.
- (8) È opportuno che il mandato del comitato riguardi la vigilanza dei conglomerati finanziari. Per evitare la duplicazione dei lavori, prevenire incoerenze, mantenere il comitato al passo con i progressi e dargli l'opportunità di beneficiare di uno scambio di informazioni, occorre che la collaborazione con il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria ai fini della vigilanza dei conglomerati finanziari abbia luogo in sede di comitato congiunto sui conglomerati finanziari.
- (9) Occorre inoltre che il comitato contribuisca all'attuazione quotidiana comune ed uniforme della legislazione comunitaria e alla sua applicazione coerente da parte delle autorità di vigilanza.

⁽¹⁾ GU L 3 del 7.1.2004, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9.

⁽³⁾ COM(2007) 727 definitivo.

⁽⁴⁾ Conclusioni del Consiglio 15698/07 del 4 dicembre 2007.

⁽⁵⁾ Conclusioni del Consiglio 7652/1/08 Rev. 1.

⁽⁶⁾ Conclusioni del Consiglio 8515/3/08 Rev. 3.

- (10) Il comitato non ha poteri di regolamentazione a livello comunitario. È opportuno che proceda a verifiche inter pares, promuova le migliori pratiche ed emani orientamenti, raccomandazioni e standard non vincolanti al fine di accrescere la convergenza all'interno della Comunità.
- (11) Il rafforzamento della collaborazione bilaterale e multilaterale tra le autorità di vigilanza dipende dalla mutua comprensione e fiducia tra le autorità di vigilanza. È opportuno che il comitato contribuisca al miglioramento di tale collaborazione.
- (12) È altresì necessario che il comitato promuova la convergenza della vigilanza in tutta la Comunità. Per essere più precisi per quanto riguarda questo obiettivo, occorre stilare un elenco indicativo e non esaustivo dei compiti da assegnare al comitato.
- (13) Per risolvere le dispute di natura transfrontaliera tra le autorità di vigilanza, in particolare nell'ambito dei collegi di autorità di vigilanza, è necessario che il comitato offra un meccanismo di mediazione volontario e non vincolante.
- (14) Per beneficiare delle competenze acquisite dal comitato e senza pregiudizio dei poteri delle autorità di vigilanza, è opportuno che le autorità di vigilanza abbiano la possibilità di rinviare le questioni al comitato per ottenerne un parere non vincolante.
- (15) Lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza è fondamentale per l'esercizio delle loro funzioni. È essenziale per una vigilanza efficace dei gruppi assicurativi e per la stabilità finanziaria. Mentre la legislazione assicurativa impone alle autorità di vigilanza chiari obblighi giuridici in materia di collaborazione e scambio di informazioni, è opportuno che il comitato faciliti nella pratica lo scambio quotidiano di informazioni tra tali autorità, nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di riservatezza contenute nella legislazione applicabile.
- (16) Per ridurre la duplicazione dei compiti di vigilanza e razionalizzare in tal modo il processo di vigilanza nonché ridurre gli oneri imposti ai gruppi assicurativi, è necessario che il comitato agevoli la delega dei compiti tra le autorità di vigilanza, in particolare nei casi specificati nella legislazione rilevante.
- (17) Al fine di promuovere la convergenza e la coerenza tra i collegi di autorità di vigilanza e garantire in tal modo condizioni operative uniformi, è necessario che il comitato ne monitori il funzionamento senza limitare l'indipendenza dei membri del collegio.
- (18) La qualità, la comparabilità e la coerenza delle comunicazioni alle autorità di vigilanza sono fondamentali per l'efficienza in termini di costi delle disposizioni comunitarie di vigilanza e per quanto concerne gli oneri derivanti agli istituti transfrontalieri dal rispetto della normativa. È opportuno che il comitato contribuisca a garantire l'eliminazione delle sovrapposizioni e delle duplicazioni e che i dati delle comunicazioni siano comparabili e di qualità appropriata.
- (19) I sistemi finanziari della Comunità sono strettamente collegati e gli eventi che si verificano in uno Stato membro possono avere un impatto significativo sugli istituti ed i mercati finanziari di altri Stati membri. La proliferazione dei conglomerati finanziari e l'assottigliamento della linea di demarcazione tra le attività delle imprese del settore bancario, mobiliare e assicurativo danno origine a sfide aggiuntive per la vigilanza a livello sia nazionale che comunitario. Per salvaguardare la stabilità finanziaria, è necessario creare un sistema a livello del comitato, del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria e del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari che consenta di identificare i rischi potenziali, a livello sia transfrontaliero che intersettoriale, in una fase precoce e, se necessario, informarne la Commissione e gli altri comitati. È inoltre essenziale che il comitato garantisca che siano informati i ministri delle finanze e le banche centrali nazionali degli Stati membri. Il comitato deve svolgere il proprio ruolo in questo ambito identificando i rischi nel settore dell'assicurazione, della riassicurazione e delle pensioni aziendali o professionali e presentando relazioni periodiche in proposito alla Commissione. È indispensabile che anche il Consiglio sia informato in merito a tali valutazioni. È inoltre opportuno che il comitato cooperi con il Parlamento europeo fornendogli periodicamente informazioni sulla situazione nel settore assicurativo. In questo contesto non è opportuno che il comitato divulghi informazioni sui singoli istituti oggetto di vigilanza.
- (20) Per trattare adeguatamente le questioni intersettoriali, occorre che le attività del comitato siano coordinate con quelle del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria e del comitato per la vigilanza bancaria del Sistema europeo delle banche centrali. Ciò è di particolare importanza per far fronte ai possibili rischi intersettoriali per la stabilità finanziaria.
- (21) Data la globalizzazione dei servizi finanziari e la crescente importanza degli standard internazionali, occorre altresì che il comitato promuova il dialogo e la cooperazione con le autorità di vigilanza al di fuori della Comunità.
- (22) Il fatto che il comitato debba rendere conto alle istituzioni comunitarie è di grande importanza ed è opportuno che sia uno standard ben consolidato pur nel rispetto dell'indipendenza delle autorità di vigilanza.

- (23) Il comitato è chiamato ad adottare il suo regolamento interno e ad agire nel pieno rispetto delle prerogative delle istituzioni e dell'equilibrio istituzionale stabilito dal trattato. È opportuno che il quadro rafforzato delle attività del comitato sia accompagnato dal miglioramento delle modalità di funzionamento. A tal fine, in caso di impossibilità a raggiungere un consenso, occorre che le decisioni siano prese a maggioranza qualificata conformemente alle regole stabilite dal trattato.
- (24) Per motivi di certezza del diritto e chiarezza occorre abrogare la decisione 2004/6/CE,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito un gruppo consultivo indipendente in materia di assicurazioni e pensioni aziendali o professionali nella Comunità, denominato «comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali» (di seguito «il comitato»).

Articolo 2

Il comitato presta consulenza alla Commissione, in particolare per quanto riguarda la preparazione dei progetti di misure di esecuzione nel settore dell'assicurazione, della riassicurazione, delle pensioni aziendali o professionali e nel settore dei conglomerati finanziari, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione.

Quando la Commissione richiede una consulenza al comitato, può stabilire un limite temporale entro il quale il comitato deve prestare tale consulenza. Tale limite è fissato in considerazione dell'urgenza della materia.

Articolo 3

Il comitato esegue i compiti assegnatigli e contribuisce all'attuazione comune ed uniforme e all'applicazione coerente della legislazione comunitaria emanando orientamenti, raccomandazioni e standard.

Articolo 4

1. Il comitato rafforza la collaborazione tra le autorità nazionali di vigilanza nel settore dell'assicurazione, della riassicurazione e delle pensioni aziendali o professionali e promuove la convergenza delle pratiche e degli approcci di vigilanza degli Stati membri in tutta la Comunità. A tal fine adempie quanto meno ai seguenti compiti:

- a) mediare o agevolare la mediazione tra le autorità di vigilanza nei casi specificati nella legislazione rilevante o su richiesta di un'autorità di vigilanza;

- b) fornire pareri alle autorità di vigilanza nei casi specificati nella legislazione rilevante o su loro richiesta;
- c) promuovere lo scambio efficace di informazioni, sia bilaterale che multilaterale, tra le autorità di vigilanza, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di riservatezza;
- d) facilitare la delega dei compiti tra le autorità di vigilanza, identificando in particolare i compiti che possono essere delegati e promuovendo le migliori pratiche;
- e) contribuire a garantire il funzionamento coerente ed efficiente dei collegi delle autorità di vigilanza, in particolare fissando orientamenti per il funzionamento operativo dei collegi, monitorando la coerenza delle pratiche dei diversi collegi e condividendo le migliori pratiche;
- f) contribuire a sviluppare standard comuni e di elevata qualità in materia di comunicazioni alle autorità di vigilanza;
- g) rivedere l'applicazione pratica degli orientamenti, delle raccomandazioni e degli standard non vincolanti emanati dal comitato.

2. Il comitato rivede le pratiche di vigilanza degli Stati membri e ne valuta la convergenza su base continuativa. Il comitato presenta una relazione annuale sui progressi compiuti ed individua gli ostacoli residui.

3. Il comitato sviluppa nuovi strumenti pratici di convergenza per promuovere approcci comuni in materia di vigilanza.

Articolo 5

1. Il comitato monitora e valuta gli sviluppi nel settore dell'assicurazione, della riassicurazione e delle pensioni aziendali o professionali e, laddove necessario, informa il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria e la Commissione. Il comitato garantisce che i ministri delle finanze e le banche centrali nazionali degli Stati membri siano informati in merito ai problemi potenziali o imminenti.

2. Almeno due volte all'anno il comitato fornisce alla Commissione valutazioni in merito alle tendenze microprudenziali, ai rischi potenziali e alle vulnerabilità del settore dell'assicurazione, della riassicurazione e delle pensioni aziendali o professionali.

Il comitato include in queste valutazioni una classifica dei rischi e delle vulnerabilità principali ed indica in che misura tali rischi e vulnerabilità costituiscono una minaccia per la stabilità finanziaria e, laddove necessario, propone azioni preventive o correttive.

Il Consiglio è informato di tali valutazioni.

3. Il comitato si dota di procedure che consentono alle autorità di vigilanza di reagire prontamente. Laddove appropriato, il comitato facilita il raggiungimento di una posizione comune all'interno della Comunità in merito ai rischi e alle vulnerabilità che possono influire negativamente sulla stabilità del sistema finanziario della Comunità.

4. Il comitato garantisce una copertura adeguata degli sviluppi, dei rischi e delle vulnerabilità intersettoriali, cooperando strettamente con il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria e il comitato per la vigilanza bancaria del Sistema europeo delle banche centrali.

Articolo 6

1. Il comitato contribuisce allo sviluppo di pratiche di vigilanza comuni nel settore dell'assicurazione, della riassicurazione e delle pensioni aziendali o professionali e su base intersettoriale, in stretta collaborazione con il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari e il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria.

2. A tal fine stabilisce in particolare programmi di formazione settoriale e intersettoriale, agevola gli scambi di personale ed incoraggia le autorità competenti ad intensificare il ricorso a regimi di distacco, équipes di ispezione e visite ispettive congiunte ed altri strumenti.

3. Laddove appropriato, il comitato sviluppa nuovi strumenti per promuovere lo sviluppo di pratiche comuni di vigilanza.

4. Il comitato rafforza la collaborazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi, in particolare tramite la loro partecipazione a programmi di formazione comuni.

Articolo 7

1. Il comitato è composto da rappresentanti di alto livello delle autorità pubbliche nazionali competenti per il settore dell'assicurazione, della riassicurazione e delle pensioni aziendali o professionali. Ciascuno Stato membro designa un rappresentante di alto livello delle sue autorità competenti che partecipi alle riunioni del comitato.

2. La Commissione è presente alle riunioni del comitato e designa un rappresentante di alto livello per prendere parte ai dibattiti.

3. Il comitato elegge il proprio presidente tra i suoi membri.

4. Il comitato può invitare esperti ed osservatori a partecipare alle proprie riunioni.

5. Il comitato non si occupa di questioni di diritto sociale e del lavoro come l'organizzazione dei regimi occupazionali e, in particolare, la partecipazione obbligatoria nonché gli accordi collettivi.

Articolo 8

1. I membri del comitato sono tenuti a non divulgare informazioni coperte dal segreto professionale. Tutti i partecipanti alle discussioni sono tenuti a rispettare le disposizioni applicabili in materia di segreto professionale.

2. Ogniquale volta la discussione di un punto all'ordine del giorno comporta lo scambio di informazioni riservate in merito ad un istituto soggetto a vigilanza, la partecipazione a tale discussione può essere limitata ai membri direttamente interessati.

Articolo 9

1. Il comitato informa regolarmente la Commissione in merito ai risultati delle proprie attività. Ha contatti regolari con il comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali istituito con decisione 2004/9/CE della Commissione ⁽¹⁾ e la commissione competente del Parlamento europeo.

2. Il comitato assicura la coerenza intersettoriale dei lavori nei settori dei servizi finanziari grazie ad una collaborazione periodica e stretta con il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari e il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria.

3. Il presidente del comitato ha contatti regolari, almeno una volta al mese, con i presidenti del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari e del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria.

Articolo 10

Il comitato può istituire gruppi di lavoro. La Commissione è invitata alle riunioni di tali gruppi in qualità di osservatore.

Articolo 11

Il comitato coopera nel settore della vigilanza dei conglomerati finanziari con il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria in un comitato congiunto sui conglomerati finanziari.

La Commissione e la Banca centrale europea sono invitate alle riunioni del comitato congiunto sui conglomerati finanziari in qualità di osservatori.

⁽¹⁾ GU L 3 del 7.1.2004, pag. 34.

Articolo 12

Prima di trasmettere il suo parere alla Commissione, il comitato procede, in maniera aperta e trasparente, nelle fasi iniziali della sua riflessione, ad ampie consultazioni con gli operatori di mercato, i consumatori e gli utenti finali. Il comitato pubblica i risultati delle consultazioni, a meno che non vi sia una richiesta contraria da parte del soggetto che risponde.

Articolo 13

Il comitato stabilisce un programma di lavoro annuale e lo trasmette al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Commissione entro la fine di ottobre di ogni anno. Il comitato informa periodicamente ed almeno una volta all'anno il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione sulla realizzazione delle attività previste nel programma di lavoro.

Articolo 14

Il comitato opera sulla base del consenso dei suoi membri. Qualora sia impossibile raggiungere il consenso, le decisioni sono adottate a maggioranza qualificata. I voti dei rappresentanti dei membri del comitato corrispondono ai voti degli Stati membri di cui all'articolo 205, paragrafi 2 e 4 del trattato.

I membri del comitato che non seguono gli orientamenti, le raccomandazioni, gli standard e altre misure convenute dal comitato sono pronti a presentare le ragioni di tale scelta.

Articolo 15

Il comitato adotta il proprio regolamento interno e fissa le modalità del proprio funzionamento.

Per quanto riguarda le decisioni relative alle modifiche del regolamento interno nonché alle nomine alla presidenza del comitato e alla revoca di tali nomine, il regolamento interno può prevedere procedure decisionali diverse da quelle di cui all'articolo 14.

Articolo 16

La decisione 2004/6/CE è abrogata.

Articolo 17

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2009.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione

IV

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMITATO MISTO SEE

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 127/2008

del 5 dicembre 2008

**recante modifica dell'allegato VII (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali)
dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato VII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 50/2008 del Comitato misto SEE, del 25 aprile 2008 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 755/2008 della Commissione, del 31 luglio 2008, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ⁽²⁾.

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 1 (direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato VII dell'accordo è aggiunto il seguente trattino:

«— **32008 R 0755**: regolamento (CE) n. 755/2008 della Commissione, del 31 luglio 2008 (GU L 205 dell'1.8.2008, pag. 10).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (CE) n. 755/2008, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede nelle lingue islandese e norvegese.

⁽¹⁾ GU L 223 del 21.8.2008, pag. 47.

⁽²⁾ GU L 205 dell'1.8.2008, pag. 10.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2008, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) oppure alla data di entrata in vigore, se è successiva, della decisione n. 142/2007 del Comitato misto SEE, del 26 ottobre 2007.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 128/2008****del 5 dicembre 2008****recante modifica dell'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 119/2008 del Comitato misto SEE, del 7 novembre 2008 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2008/65/CE della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio, concernente la patente di guida ⁽²⁾.

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 24a (direttiva 91/439/CEE del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo è aggiunto il seguente trattino:

«— **32008 L 0065**: direttiva 2008/65/CE della Commissione, del 27 giugno 2008 (GU L 168 del 28.6.2008, pag. 36).»

*Articolo 2*Il testo della direttiva 2008/65/CE, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede nelle lingue islandese e norvegese.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2008, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2008.

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN

⁽¹⁾ GU L 339 del 18.12.2008, pag. 110.

⁽²⁾ GU L 168 del 28.6.2008, pag. 36.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 129/2008

del 5 dicembre 2008

recante modifica dell'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 119/2008 del Comitato misto SEE, del 7 novembre 2008 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2008/217/CE della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativa ad una specifica tecnica d'interoperabilità per il sottosistema infrastruttura del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2008/231/CE della Commissione, del 1° febbraio 2008, relativa alle specifiche tecniche d'interoperabilità per il sottosistema «Esercizio» del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 96/48/CE che abroga la decisione 2002/734/CE della Commissione del 30 maggio 2002 ⁽³⁾.
- (4) La decisione 2008/217/CE abroga la decisione 2002/732/CE della Commissione ⁽⁴⁾, che è integrata nell'accordo e deve quindi essere abrogata a norma dell'accordo stesso.
- (5) La decisione 2008/231/CE abroga la decisione 2002/734/CE della Commissione ⁽⁵⁾, che è integrata nell'accordo e deve quindi essere abrogata a norma dell'accordo stesso,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo è modificato come segue:

- 1) il testo del punto 37ac (decisione 2002/732/CE della Commissione) è sostituito dal seguente:

«**32008 D 0217**: decisione 2008/217/CE della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativa ad una specifica tecnica d'interoperabilità per il sottosistema infrastruttura del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (GU L 77 del 19.3.2008, pag. 1).»;

- 2) il testo del punto 37ae (decisione 2002/734/CE della Commissione) è sostituito dal seguente:

«**32008 D 0231**: decisione 2008/231/CE della Commissione, del 1° febbraio 2008, relativa alle specifiche tecniche d'interoperabilità per il sottosistema «Esercizio» del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 96/48/CE che abroga la decisione 2002/734/CE della Commissione del 30 maggio 2002 (GU L 84 del 26.3.2008, pag. 1).».

⁽¹⁾ GU L 339 del 18.12.2008, pag. 110.

⁽²⁾ GU L 77 del 19.3.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 84 del 26.3.2008, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 245 del 12.9.2002, pag. 143.

⁽⁵⁾ GU L 245 del 12.9.2002, pag. 370.

Articolo 2

I testi delle decisioni 2008/217/CE e 2008/231/CE, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede nelle lingue islandese e norvegese.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2008, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 130/2008
del 5 dicembre 2008
recante modifica dell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 126/2008 del Comitato misto SEE, del 7 novembre 2008 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 362/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 365/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni 2010, 2011 e 2012, per l'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 377/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda le codifiche da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2009, l'impiego di un sottocampione per la rilevazione di dati su variabili strutturali e la definizione dei trimestri di riferimento ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 391/2008 della Commissione, del 30 aprile 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 102/2007 che adotta le specifiche del modulo ad hoc del 2008 sulla situazione occupazionale dei lavoratori migranti e dei loro figli ⁽⁵⁾.

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XXI dell'accordo è modificato come segue:

- 1) dopo il punto 18w [regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio], è aggiunto il seguente punto:

«18x. **32008 R 0362**: regolamento (CE) n. 362/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008, recante esecuzione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco 2009 delle variabili target secondarie concernenti la deprivazione materiale (GU L 112 del 24.4.2008, pag. 1).»;

⁽¹⁾ GU L 339 del 18.12.2008, pag. 119.

⁽²⁾ GU L 112 del 24.4.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 112 del 24.4.2008, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 114 del 26.4.2008, pag. 57.

⁽⁵⁾ GU L 117 dell'1.5.2008, pag. 15.

2) dopo il punto 18al [regolamento (CE) n. 207/2008 della Commissione], sono aggiunti i seguenti punti:

«18am. **32008 R 0365**: regolamento (CE) n. 365/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni 2010, 2011 e 2012, per l'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 112 del 24.4.2008, pag. 22).

18an. **32008 R 0377**: regolamento (CE) n. 377/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda le codifiche da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2009, l'impiego di un sottocampione per la rilevazione di dati su variabili strutturali e la definizione dei trimestri di riferimento (GU L 114 del 26.4.2008, pag. 57).»;

3) al punto 18ak [regolamento (CE) n. 102/2007 della Commissione], è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32008 R 0391**: regolamento (CE) n. 391/2008 della Commissione, del 30 aprile 2008 (GU L 117 dell'1.5.2008, pag. 15).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 362/2008, (CE) n. 365/2008, (CE) n. 377/2008 e (CE) n. 391/2008, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede nelle lingue islandese e norvegese.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2008, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 131/2008****del 5 dicembre 2008****recante modifica dell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 126/2008 del Comitato misto SEE, del 7 novembre 2008 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 747/2008 della Commissione, del 30 luglio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle consociate estere per quanto riguarda le definizioni delle caratteristiche e l'attuazione della NACE Rev. 2 ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 19x [regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XXI dell'accordo, è aggiunto il seguente testo:

«, modificato da:

- **32008 R 0747**: regolamento (CE) n. 747/2008 della Commissione, del 30 luglio 2008 (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 20).»

*Articolo 2*Il testo del regolamento (CE) n. 747/2008, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede nelle lingue islandese e norvegese.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2008, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo ⁽³⁾.*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2008.

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN

⁽¹⁾ GU L 339 del 18.12.2008, pag. 119.

⁽²⁾ GU L 202 del 31.7.2008, pag. 20.

⁽³⁾ Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.